

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1822 e 1597-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATRICE SARTORI)

Comunicata alla Presidenza il 17 marzo 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (n. 1822)

**presentato dal Ministro delle finanze
di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e col Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda
autonoma dei monopoli di Stato (n. 1597)

d'iniziativa dei senatori **PEDRIZZI, COLLINO, MACERATINI,
CURTO e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1996

*per il quale la Commissione propone
l'assorbimento nel disegno di legge n. 1822*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 9
– della 5 ^a Commissione permanente	» 10
Disegno di legge n. 1822, d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	» 11
Disegno di legge n. 1597, d’iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri	» 19

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di riformare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è all'attenzione del Parlamento da molti anni.

Il provvedimento che istituisce l'Ente tabacchi italiani, se da un lato si inserisce in un più vasto contesto di «arretramento» dello Stato dalla gestione di attività tipicamente economico-mercantili, obiettivo perseguito dal Governo in vari settori, dall'altro porta a compimento legislativo orientamenti prevalenti registrati nel corso di questi anni.

Si tratta di orientamenti che sono frutto di ampi confronti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le istituzioni locali, la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli, nonché tra le forze parlamentari. A tal proposito, infatti, giova rammentare che il disegno di legge n. 1822, di iniziativa governativa, ricalca fedelmente il testo licenziato dalla Commissione finanze del Senato in occasione dell'esame del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, non convertito per decorrenza dei termini, alla cui stesura hanno concorso, attraverso un ampio e serrato dibattito, tutti i Gruppi parlamentari.

Comunque, l'esigenza di raggiungere obiettivi di riforma nel settore è ormai da tutti avvertita come non più procrastinabile, almeno per due considerazioni:

a) l'avvento del mercato unico europeo, che ha profondamente inciso sull'assetto del settore economico del tabacco con l'abolizione sin dagli anni '70 dei diritti esclusivi per quanto concerne la coltivazione del tabacco greggio, l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati di origine comunitaria; il conseguente passaggio alla Unione europea ha imposto, e impone ancor più, obiettivi di maggior duttilità operativa in un settore co-

me quello del tabacco caratterizzato ormai dallo svolgimento di attività produttive e commerciali rivolte anche a mercati altamente competitivi come quello europeo e internazionale del tabacco;

b) d'altra parte le condizioni aziendali dei Monopoli di Stato danno un'immagine delle gravi difficoltà in cui si dibattono la produzione e il mercato del tabacco e del sale:

l'apparato produttivo delle manifatture tabacchi è sovradimensionato rispetto alle capacità di assorbimento del mercato;

la produzione complessiva (nazionale o su licenza) è passata da 81.390.000 Kg. del 1984 a 50.900.000 Kg. del 1995;

i parametri complessivi di produttività degli stabilimenti sono largamente inferiori alle medie europee delle industrie del settore;

gli investimenti in nuove tecnologie hanno elevato solo le potenzialità quantitative del prodotto;

sono irrilevanti gli investimenti nella ricerca e nell'aggiornamento professionale delle maestranze;

il blocco del *turn over* generalizzato e senza alcuna deroga in direzione di certe professionalità sta, di fatto, paralizzando le fabbriche ancora competitive e rischia di vanificare investimenti per miliardi di lire;

dal 1985 al 1993 il personale delle qualifiche ex operaie (comprese figure di grande esperienza e professionalità) è passato da 12.491 a 9.313 unità, mentre le qualifiche ex impiegatizie sono passate da 2.634 a 3.105 unità.

Per il sale la situazione è ancora più allarmante. Se ci riferiamo al sale alimentare, che è il prodotto con più alto valore aggiunto, si riscontrano i seguenti dati:

dalla fine del regime di monopolio nel 1973, la vendita del sale alimentare è passata da 3.605.000 quintali ai 758.000 quintali del 1992;

l'attuale quota di mercato è per il 60 per cento in possesso dell'Italkali, per il 25 per cento della Compagnia italiana sali (CIS) e di produttori stranieri e solo per il 15 per cento dell'Amministrazione autonoma monopoli;

l'istituzione dell'AIS (società al 50 per cento appartenente all'Azienda tabacchi italiani - ATI e al 50 per cento all'Italkali) per la commercializzazione del sale prodotto nelle saline del Monopolio di Stato, anziché invertire il *trend* negativo delle vendite lo ha accentuato a tutto vantaggio del socio-concorrente;

la perdita di gestione del settore è rilevante e la struttura produttiva dell'azienda costituita da sei saline e tre depositi necessita con urgenza di un progetto di ridimensionamento.

Il settore commerciale, non ancora liberatosi da una cultura monopolistica, incontra difficoltà ad operare in un libero mercato, peraltro distorto da pubblicità aggressiva e dal contrabbando.

Nonostante una così difficile situazione industriale e commerciale, l'Azienda monopoli presenta da anni il bilancio in attivo, conseguenza logica del meccanismo delle entrate.

Come è noto, infatti, il conto economico del bilancio di esercizio è alimentato dal 19 per cento circa del prezzo di vendita dei prodotti da fumo, prescindendo dai costi di produzione.

Una realtà completamente diversa presentano, invece, sia il settore del lotto e delle lotterie che il versante fiscale.

Su questo ultimo l'Azienda svolge con encomiabile efficienza ed economicità le funzioni di «sostituto di imposta».

Attualmente l'Amministrazione dei monopoli dispone direttamente, o attraverso l'ATI (controllata al 100 per cento) di 14 agenzie di coltivazione, 21 manifatture, 21

depositi per la distribuzione e lo stoccaggio, 2 cartiere, e 11.000 unità di personale.

Il bilancio consuntivo 1995 ha fatto registrare un utile di gestione di 551,9 miliardi e un avanzo finanziario di 412,8 miliardi. Il patrimonio complessivo netto (pur se determinato secondo i criteri della contabilità pubblica, poco idonei per una lettura di tipo aziendale dei risultati) è di 4.633 miliardi.

Ulteriori dati relativi all'attività di commercializzazione dei tabacchi vanno riferiti alle quote di mercato: le vendite di sigarette italiane sono state pari a 37,8 milioni di Kg., con una quota di mercato del 42,14 per cento; quelle delle sigarette su licenza sono state pari a 15,3 milioni di Kg., con una quota di mercato del 17 per cento circa; mentre quelle delle sigarette importate sono state pari a 36,7 milioni di Kg., con una quota di mercato del 40,83 per cento.

Nel primo semestre del 1996, a fronte del calo generale dei consumi del 2 per cento, i marchi nazionali sono diminuiti di oltre l'8,5 per cento, i marchi su licenza sono aumentati del 3,8 per cento e quelli esteri del 2 per cento.

Le esportazioni dei prodotti italiani sono passate dalle 1.111 tonnellate del 1993 alle 510 tonnellate del 1995.

Le sigarette importate nel 1995 sono state pari a 36,7 milioni di Kg., dei quali 31 milioni sono rappresentati dai marchi Philip Morris, mentre quantitativi più modesti sono rappresentati da marchi BAT (1,8 milioni di Kg.), Rothmans (1,7 milioni di Kg.) e Reynolds (1,3 milioni di Kg.).

La Philip Morris, che in Spagna occupa spazi di mercato attorno al 16 per cento e in Francia non supera il 28 per cento, in Italia è passata, in due decenni, da una quota di mercato che non raggiungeva il 30 per cento a oltre il 50 per cento di oggi.

In questo sintetico quadro vi sono tutte le ragioni per un intervento organico del Parlamento attraverso una rapida approvazione del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 (commi 1, 2 e 3)

dispone l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani quale ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, la cui attività è disciplinata, per quanto non previsto da altre leggi, dal codice civile.

All'Ente sono attribuite tutte le attività produttive, industriali e commerciali dei Monopoli di Stato, escluse quelle inerenti il lotto e le lotterie.

Restano riservate allo Stato funzioni e attività di interesse generale già affidate o conferite per legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Ministero delle finanze (comma 5) detta gli indirizzi programmatici ed esercita la vigilanza sull'Ente. È prevista, al fine di garantire una valida assistenza all'Ente, la possibilità dello stesso di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato (comma 4).

Il comma 6 dispone la successiva trasformazione dell'Ente in una o più Società per azioni entro un termine prefissato (non prima di 12 e non oltre 24 mesi) con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Se entro tale termine la deliberazione non fosse adottata è prevista una breve proroga, nonchè la nomina di un commissario *ad acta* per gli adempimenti relativi.

Comunque, al fine di garantire che il processo di trasformazione dell'Ente sia portato a compimento, si dispone che, in caso di mancata trasformazione nel complessivo periodo previsto dalla legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, delibera al riguardo.

In ogni caso è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Con l'articolo 2 (commi 1, 2, 3, 4 e 5) si definiscono gli organi dell'Ente, la loro composizione, nonchè le funzioni e le attribuzioni.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento, vigila sulla esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, svolge funzioni di informazione e raccordo con il Ministro vigilante.

Al Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e 4 membri, attengono tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Ente, che non siano espressamente riservate per legge o dallo statuto ad altri organi.

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Parimenti è disposto per il compenso.

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, ed è nominato con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il Collegio esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

I commi 6, 7, 8 e 9 prevedono che lo statuto dell'Ente sia deliberato dal Consiglio di amministrazione e che sia approvato dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Esso deve recare principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'Ente, nonchè disciplina le competenze degli organi. Assume particolare rilievo la previsione statutaria di un comitato consultivo paritetico ai fini del confronto con le parti sociali in ordine alle determinazioni riguardanti le strategie industriali, produttive e commerciali, nonchè i processi di ristrutturazione. Lo statuto disciplina, infine, il nucleo di valutazione interna cui è demandato il controllo sulla gestione dell'Ente in termini di efficacia ed efficienza, anche ai fini della informativa alla Corte dei conti.

Il regolamento di amministrazione e di contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione. Per il bilancio vi è espresso rinvio alle norme civilistiche. Le previsioni

e i consuntivi di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro.

La Corte dei conti, infine, esercita il controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, in coerenza con i principi generali in materia di controllo sugli enti pubblici economici.

Con l'articolo 3 (commi 1, 2, 3 e 4) sono disposte: la successione dell'Ente, limitatamente alle attività produttive e commerciali, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Amministrazione dei monopoli di Stato; nonchè l'attribuzione allo stesso di un fondo di dotazione iniziale costituito dal saldo positivo netto contabile dei rapporti afferenti le attività trasferite.

È infine prevista una norma di cautela che stabilisce in 500 miliardi di lire l'importo minimo cui il fondo deve adeguarsi, prevedendone l'eventuale integrazione con altri beni o diritti già dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Il patrimonio iniziale dell'Ente, nel rispetto dei limiti minimi fissati dalla legge, è disposto con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro contestualmente al decreto di nomina degli organi dell'Ente.

I commi 5, 6 e 7 recano norme di carattere tributario che parificano, per quanto attiene all'accesso al credito, l'Ente alle società quotate in Borsa, assimilandone il regime tributario delle obbligazioni e di titoli analoghi.

È prevista l'esenzione dall'imposta sul patrimonio netto dell'impresa: disposizione agevolativa coerente con quanto già previsto in occasione di altre trasformazioni.

Per quanto attiene, infine, al regime tributario degli atti direttamente connessi con l'acquisizione all'Ente del patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si dispone che siano esenti da imposte e tasse.

Si tratta di disposizione transitoria e strumentale coerente con i criteri informativi dell'operazione posta in essere.

Per quanto riguarda il personale, l'articolo 4 (commi 2 e 3) demanda la disciplina

dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell'Ente alle norme di diritto privato e alla contrattazione collettiva e prevede il mantenimento dei trattamenti economici in atto fino alla stipula del primo contratto collettivo successivo alla trasformazione dell'Ente.

I commi 4, 5 e 6 recano norme che consentono al personale trasferito all'Ente, ovvero alla o alle società in cui questo verrà trasformato, e che risultasse in esubero in ordine a processi di ristrutturazione verificatisi nei sette anni successivi all'entrata in funzione dell'Ente, la riammissione nei ruoli della Amministrazione finanziaria, o di altre pubbliche amministrazioni, mediante accordi di mobilità in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe.

Sono previsti i benefici economici in materia di prepensionamento disposti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, nonchè misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione degli eventuali esuberanti.

I commi 7, 8 e 9, invece, recano norme informate al criterio di gradualità che dispongono, in sede di prima applicazione, il mantenimento di eventuali trattamenti giuridici ed economici più favorevoli; al personale già in servizio viene mantenuto il regime previdenziale e pensionistico già spettante.

Da ultimo (commi 10 e 11) con norma transitoria, coerentemente ad altri processi di trasformazione, viene mantenuta la giurisdizione del giudice amministrativo, per le controversie attinenti a periodi pregressi, mentre, per quanto attiene a quelle concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente, sono demandate al giudice ordinario.

L'esame in Commissione e l'approvazione di alcuni emendamenti hanno consentito di apportare ulteriori miglioramenti al testo.

In particolare:

è stato rafforzato il controllo del Parlamento sul processo complessivo di trasfor-

mazione dell'Ente, sul processo di dismissione e sull'utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato non conferito all'Ente;

è stata inserita una norma che prevede, all'atto del collocamento sul mercato delle azioni, una riserva delle stesse per un azionariato diffuso.

Si è, infine, ulteriormente rafforzato il sistema di garanzie per il personale che viene inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente, nel numero necessario per l'avvio e la prosecu-

zione dell'attività dell'Ente medesimo. Il personale predetto sarà progressivamente trasferito all'Ente tabacchi italiani in base ai fabbisogni previsti dalle strategie produttive e commerciali e ai processi di ristrutturazione.

Nel ringraziare i colleghi di tutti i Gruppi parlamentari per il contributo apportato, si raccomanda all'Aula una rapida approvazione del disegno di legge n. 1822, proponendo altresì l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 1597.

SARTORI, *relatrice*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 1822

4 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sul disegno di legge n. 1597

12 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge e su emendamenti

4 marzo 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo nonchè sugli emendamenti, ad eccezione che su quelli 1.32, 3.18, 3.19, 4.1, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.16, 4.0.5, 4.12, 4.18, 4.17 e 4.21, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Istituzione e compiti dell'Ente)

1. È istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.

2. L'Ente svolge, dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che non sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero delle finanze che detta gli indirizzi programmatici.

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo ed eventualmente nomina un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel complessivo periodo stabilito dal presente comma, il Consiglio dei mini-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Istituzione e compiti dell'Ente)

1. *Identico.*

2. L'Ente svolge, dalla data di **insediamento** del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, è disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento il Ministro delle finanze, con proprio decreto, proroga, per non più di tre mesi, il termine di cui al primo periodo ed eventualmente nomina un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel complessivo periodo stabilito dal presente comma, il Consiglio dei mini-

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

stri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone con propria delibera la trasformazione stessa. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto a presentare al Parlamento una relazione sulla trasformazione dell'Ente per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giorni.

Art. 2.

*(Organi, Statuto, regolamenti
e controllo dell'Ente)*

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Ministro delle finanze tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro delle finanze. Le determinazioni riguardanti strategie produttive e commerciali e processi di ristrutturazione sono adottate sentito apposito comitato consultivo paritetico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone con propria delibera la trasformazione stessa. Il Ministro delle finanze è comunque tenuto a presentare al Parlamento una relazione sulla trasformazione dell'Ente per acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giorni. **All'atto del collocamento sul mercato delle azioni della società dovrà prevedersi la riserva di una parte delle stesse per un azionariato diffuso e popolare.**

7. L'ente e la società di cui al presente articolo possono svolgere attività strumentali connesse o complementari con quelle indicate al comma 2, e a tal fine possono costituire o partecipare ad una o più società nonchè procedere a scorpori o ad incorporazioni anche della società Azienda tabacchi italiani (ATI) s.p.a. di cui alla legge 22 luglio 1982, n. 467.

Art. 2.

*(Organi, Statuto, regolamenti
e controllo dell'Ente)*

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

3. Il Presidente e i consiglieri di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Al Consiglio di amministrazione spettano tutte le competenze per l'amministrazione e gestione dell'Ente che non sono espressamente riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri. I compensi spettanti al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il Collegio dei revisori dei conti, che esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 7, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle finanze. Due componenti del Collegio sono designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il compenso spettante ai singoli componenti è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Lo statuto determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministri, istituisce e disciplina il comitato consultivo paritetico di cui al comma 2 e il nucleo di valutazione interna di cui al comma 9 e reca principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Ente. Il comitato consultivo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

paritetico è nominato con decreto del Ministro delle finanze.

7. Il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di amministrazione e contabilità, che deve essere approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Le norme sul bilancio si conformano ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

8. Le previsioni e i consuntivi in termini di cassa sono trasmessi al Ministro del tesoro ai sensi degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

9. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente, con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento, avvalendosi anche delle valutazioni fornite da apposito nucleo di valutazione interno, incaricato di eseguire verifiche sulla efficacia e sulla efficienza delle attività svolte dall'Ente.

Art. 3.

(Patrimonio dell'Ente. Regime tributario. Destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente)

1. L'Ente è titolare dei rapporti attivi e passivi, nonchè dei diritti e dei beni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. L'Ente è dotato di un fondo di dotazione costituito dal saldo positivo netto fra il valore contabile dell'insieme dei rapporti attivi e passivi ad esso attribuiti a norma del comma 1.

3. Il fondo di dotazione iniziale non può essere inferiore a lire 500 miliardi. Qualora

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Patrimonio dell'Ente. Regime tributario. Destinazione dei beni e del personale estranei all'Ente)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

il saldo positivo netto di cui al comma 2 non raggiunga il valore del fondo di dotazione iniziale, questo è integrato anche con beni e diritti di cui è titolare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente, determina con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3.

5. Alle obbligazioni e titoli simili, che sono emessi dall'Ente, si applica il trattamento tributario previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni quotate in borsa.

6. L'Ente è esente dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

7. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente sono esenti da imposte e tasse.

8. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle attività diverse da quelle produttive e commerciali e alle assegnazioni di beni e di personale ad esse afferenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Il Ministro delle finanze, contestualmente alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'Ente, determina con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la composizione del patrimonio iniziale dell'Ente, tenuto conto altresì dei limiti patrimoniali minimi di cui al comma 3. **Il Ministro delle finanze entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle dimissioni o sull'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non conferito all'Ente.**

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Soppresso.

8. Nel periodo di vigenza e prima di avviare il piano delle privatizzazioni, l'Ente procederà alla rivalutazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge 19 marzo 1983, n. 72, in regime di esenzione fiscale.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

Art. 4.
(*Personale*)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.

3. Il personale trasferito all'Ente ed alla società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi nei sette anni successivi alla data di entrata in funzione dell'ente, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. Al personale riammesso si applica la dispo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.
(*Personale*)

1. Dal momento della istituzione dell'Ente tabacchi italiani, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, verrà progressivamente trasferito all'Ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

sizione di cui all'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La riammissione avviene mediante specifici accordi di mobilità, in aree territoriali della stessa provincia o di province limitrofe, e di riqualificazione del personale intercorsi fra l'ente o la società derivata, le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni sindacali. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'Ente o della società derivata.

4. Al personale indicato nel comma 3, che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva, si applicano, a domanda da presentare entro il termine di cui al citato comma 3, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'Ente o della società derivata.

5. L'Ente può adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberanti, con il consenso dei lavoratori interessati.

6. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del tesoro ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Al personale **che venisse dichiarato in esubero** che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentare **entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero**, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'Ente o della società derivata.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dal Governo*)

concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

9. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.

10. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1994, n. 432.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE N. 1597

—

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più decreti legislativi per regolare la trasformazione dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato in ente pubblico economico che sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze sulla base dei criteri e dei principi direttivi di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 saranno trasmessi, non oltre due mesi prima della scadenza della delega, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè le rispettive Commissioni permanenti competenti per materia esprimano il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Entro tre anni dalla data di cui al comma 1, l'Ente pubblico economico è trasformato in società per azioni. A tal fine, prima della trasformazione, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è preventivamente inviato alle Commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

1. I principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) realizzazione di un assetto organizzativo strutturato su tre settori di attività: tabacchi, sali, gioco; con funzione di governo dei processi articolata su amministrazione, finanza, controllo; personale e organizzazione; sistemi informativi; relazioni esterne; legale;

b) predisposizione di uno schema di piano di sviluppo in grado di realizzare una ristrutturazione che completi quella in corso così da assicurare la necessaria competitività nel mercato interno ed in quello esterno. A tal fine tra gli obiettivi del piano devono essere compresi: la razionalizzazione dell'attività di trasformazione del tabacco, dell'attività manifatturiera e del sistema logistico, nonchè il rilancio commerciale dei marchi già dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

c) gli organi dell'Ente, a regime, sono:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio;
- 3) l'amministratore;
- 4) il comitato esecutivo;
- 5) il collegio dei revisori;

d) l'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili dell'ex Azienda autonoma dei monopoli di Stato;

e) la disciplina dell'ordinamento contabile dovrà prevedere anche la certificazione del bilancio dell'Ente e le modalità dei controlli interni;

f) al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

g) eventuali esuberi di personale derivanti dalla ristrutturazione aziendale saranno soggetti alle procedure di mobilità nell'ambito del Ministero delle finanze.

Art. 3.

1. Restano monopolio dello Stato le seguenti attività produttive e commerciali in atto condotte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) la fabbricazione e la vendita dei tabacchi lavorati di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, ed alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento di esecuzione;

b) l'importazione e la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati dai Paesi non appartenenti all'Unione europea di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni;

c) l'estrazione del sale nel territorio continentale di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono affidate in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, all'Ente di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Restano, altresì, monopolio dello Stato:

a) l'esercizio delle lotterie nazionali, di cui alle leggi 10 agosto 1988, n. 357, e 26 marzo 1990, n. 62;

b) l'esercizio del gioco del lotto di cui alle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;

c) la produzione del chinino di Stato, di cui al regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito dalla legge 14 giugno 1934, n. 1090, e alla legge 1° luglio 1966, n. 536.

4. Le attività di cui al comma 3 sono attribuite al Ministero delle finanze e, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere date in concessione a terzi.

5. La riscossione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi continua ad essere attribuita al Consorzio industriale fiammiferi, di cui al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, sotto la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

1. Sono di competenza del Ministro delle finanze, anche quando l'ente pubblico autonomo sarà a regime, le attività inerenti:

a) all'affidamento ed al controllo sull'esecuzione della concessione;

b) alla vigilanza e all'accertamento delle entrate fiscali collegate all'attività svolta dall'Ente stesso nonché l'esercizio delle relative potestà sanzionatorie;

c) al rilascio ed alla disciplina delle concessioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del Ministero delle finanze, è istituito un ufficio speciale con il compito di curare le attività riservate allo Stato, quelle di vigilanza e di controllo fiscale, di eventuale amministrazione delle partecipazioni societarie, nonché l'attività di gestione del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sarà definito l'organico del nuovo ufficio a cui sarà destinato personale proveniente dall'ex Azienda autonoma dei monopoli di Stato.